

Tribunale di Tivoli Sezione Lavoro  
Sentenza 13 novembre 2025 n. 1488

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI**  
**TIVOLI**  
Giudice Sibilla Ottoni

**SENTENZA**

pronunciata all'udienza del 13/11/2025 nella causa iscritta al n. 5534 /2023 r.g. cui è riunito il fascicolo 3179/2024

tra

(...) con il patrocinio dell'Avv. (...) e dell'Avv. (...),

**ricorrente e opponente**

**e**

(...), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. (...),

**resistente e opposta**

Le domande delle parti

Con ricorso r.g. 5534/23, parte ricorrente (...) ha chiesto: "A- accertare e dichiarare che le dimissioni rassegnate dal (...) con pec del 15/16 maggio 2023 non sono sorrette da giusta causa ex art. 2119 c.c. e per l'effetto riconoscere che la (...) ha diritto a percepire la indennità di mancato preavviso di cui ex art. 2118 c.c., in combinato disposto con l'art. 9) della promessa di assunzione; B- conseguentemente condannare il sig. (...) a versare alla (...) la somma complessiva pari ad Euro 35.141,09 (Euro 4.417,42 retribuzione mensile di fatto x 8) a titolo di equivalente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate per il periodo di preavviso; C- condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze legali con attribuzione".

Con memoria di costituzione nel fascicolo r.g. 5534/23, parte resistente (...)ha chiesto: "In via principale: 1. rigettarsi le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto;

**IN VIA RICONVENZIONALE**

**2.** accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa del recesso rassegnato dal lavoratore in data 13.05.2023 per tutti i motivi sopra narrati in fatto e in diritto e per l'effetto condannare la ricorrente al pagamento in favore del sig. (...) della somma di Euro.35.141,00 a titolo di preavviso ovvero accertata e dichiarata la nullità dell'art 9 della lettera di assunzione condannare parte convenuta ex art. 2087 e 2043 c.c. al pagamento in favore del sig. (...) della somma di Euro. 30.921,94 pari alla moltiplicazione della retribuzione mensile di fatto (Euro.4.417,42) per i 7 mesi in cui il lavoratore è stato costretto a rimanere a lavorare nella (...) per via della pattiuzione nulla ovvero da liquidarsi in via equitativa nella misura che verrà ritenuta di giustizia;

**3.** Accertare e dichiarare che il sig. (...) in relazione al rapporto di lavoro intercorso, non ha percepito le indennità retributive relative allo stipendio del mese di maggio 2023 di Euro.3.216,04, il rateo di 13A mensilità, di Euro.2.438,07, le ferie maturate e non godute (h.121,38) per Euro.3.099,34, i permessi maturati e non goduti (h.561,72) per Euro.14.343,08, i compensi particolari ratei di 14A mensilità 2023 di Euro.5.287,53, come risultante dall'allegato conteggio del consulente del lavoro e per l'effetto condannare la (...) al pagamento della somma di Euro.28.383,53 o nella diversa misura che verrà accertata in giudizio

Con ricorso r.g. 3179/24, parte opponente (...) ha chiesto: "A- in via pregiudiziale sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente dinanzi a questo Tribunale

- Sez. Lav- -rg. n. 5534/2023 attesa la compensabilità dei rispettivi crediti; B- in via gradata accertare e dichiarare la continenza e/ o la connessione soggettiva e parzialmente oggettiva della presente causa con quella pendente avanti alla Sezione Lavoro di questo Tribunale iscritta al n. rg. 5534/2023, promossa dalla (...) contro il Sig. (...) in forza del ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto a ruolo in data 20 ottobre 2023 (ritualmente notificato in data 6 febbraio 2024) e per l'effetto, rinviare gli atti al Presidente del Tribunale affinché disponga la riunione ex art. 273 e 274 c.p.c. del presente procedimento a quello pendente avente n. rg. 5534/2024 GdL dott.ssa Sibilla Ottoni la cui prima udienza è fissata per il giorno 12 febbraio 2025; C- rigettare in ogni caso la domanda poiché inammissibile, improponibile oltre che infondata in fatto e in diritto. Il tutto con il favore delle spese di lite".

Con memoria di costituzione nel fascicolo r.g. 3179/24, parte opposta (...) ha chiesto: "in via preliminare accertare e dichiarare l'insussistenza ex art. 39 c.p.c. della continenza del presente giudizio con quello radicato dall'Opponente presso il Tribunale di Tivoli (RG 5534/2023 per il motivo in diritto indicato sub lettera E) aventi petitum e causa patendi diversi; respingere l'istanza ex art. 295

c.p.c. avanzata da controparte essendo la domanda avanzata dalla (...) nei confronti del signor (...) fondata su un patto di prolungamento del termine di preavviso nullo e pertanto privo di qualsivoglia efficacia tra le parti. Nel merito accertare e dichiarare il diritto del signor (...) a percepire da parte datoriale il TFR e per l'effetto condannare la (...) al pagamento della somma di Euro 28.142,39 a titolo di TFR oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo".

## Le motivazioni della sentenza

- 1.** Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio chiedendo la condanna di controparte al pagamento della somma di euro 35.141,09 a titolo di indennità di mancato preavviso asseritamente dovuta ex art. 2118 c.c. ed ex art. 9 della promessa di assunzione, a fronte delle dimissioni rassegnate dal (...) con pec del 15/16 maggio 2023, ritenute prive di giusta causa.
- 2.** Si è costituito il lavoratore chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la giusta causa delle dimissioni, e formulando conseguentemente domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di controparte al pagamento della somma di euro 35.141,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso in ragione della menzionata pattuzione contenuta nel contratto individuale, o in subordine, previo accertamento della nullità della clausola stessa, della somma di euro 30.921,94, nonché della somma di euro 28.383,53 per spettanze non corrisposte.
- 3.** Con successivo giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo (originariamente incardinato dinanzi al Tribunale di Roma e successivamente riassunto davanti al Tribunale di Tivoli) la (...) chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore per euro 28.142,39 oltre spese giudiziali a titolo di TFR, eccependo in compensazione lo stesso controcredito vantato nel giudizio preventivamente incardinato, chiedendo contestualmente la riunione tra i due giudizi o la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione.
- 4.** Si costituiva il signor (...) insistendo per la spettanza delle somme di cui al monitorio opposto.
- 5.** I due giudizi sono stati riuniti a fronte del profilo di connessione relativo alla validità della clausola di prolungamento del periodo di preavviso e della giusta causa delle dimissioni rassegnate dal lavoratore.
- 6.** La parte resistente è stata rimessa in termini per formulare l'istanza ex art. 418 c.p.c. a corredo della domanda riconvenzionale, e successivamente parte ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione e la conseguente inammissibilità della domanda stessa.
- 7.** La causa è stata rinviata per la discussione sulle questioni preliminari e sul merito all'udienza odierna.
- 8.** Preliminariamente, anche al fine di delimitare il thema decidendum, deve risolversi l'eccezione di tardività della costituzione di parte resistente nel fascicolo 5534/23, al fine di statuire sull'ammissibilità delle domande riconvenzionali ivi contenute.
- 9.** La comparsa di costituzione di parte resistente è stata depositata sabato 1 febbraio 2025, a

fronte dell'udienza di comparizione fissata per il 12 febbraio 2025, pacifica la necessità di anticipazione del termine rispetto alla scadenza naturale ricaduta nella giornata di domenica 2 febbraio. Profilo controverso tra le parti è se detta costituzione sia tempestiva o meno a norma dell'art. 155 c.p.c.

**10.** Ai sensi dell'articolo appena citato, deve distinguersi tra attività di udienza e attività giudiziarie, anche se svolte da ausiliari, in relazione alle quali il sabato è considerato giornata lavorativa, e attività da svolgersi fuori udienza, in relazione alla quale si applica anche al sabato la regola, di cui al co. 4, di proroga dei termini scadenti in giorno festivo.

**11.** Tale regola si applica anche ai termini a ritroso, dovendosi in tal caso individuare il dies ad quem nel primo giorno antecedente il giorno festivo o il sabato in cui il termine sarebbe naturalmente scaduto, dovendosi preservare l'interesse della parte a tutela della quale il termine è previsto ossia, nel caso di termine a ritroso, di quella destinataria dell'atto, non potendo ammettersi una abbreviazione del termine stesso né la scadenza di esso in giorno considerato a norma di legge non lavorativo in relazione a detto incombente (cfr. sul punto ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8496 del 24.3.2023).

**12.** Tale principio è pienamente applicabile al caso di specie, non riscontrandosi nella lettera della norma, né nell'interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza, alcuna eccezione allo stesso. Nel caso di specie, pertanto, a norma dell'art. 155 co. 4 e 5 c.p.c. il termine di cui all'art. 416 c.p.c. è scaduto il venerdì 31 gennaio 2025.

**13.** Conseguentemente, la costituzione della parte resistente è tardiva, e che la rimessione in termini concessa con ordinanza del 18.2.2025 al fine di formulare l'istanza ex art. 418 c.p.c., originariamente omessa, non vale a salvare dalla decadenza le domande riconvenzionali, le eccezioni e le istanze istruttorie formulate, che devono essere dichiarate inammissibili.

**14.** Oggetto del giudizio è quindi, quanto al fascicolo r.g. 5534/23, l'accertamento (ed eventuale condanna) della debenza da parte del lavoratore al datore delle somme a titolo di indennità di mancato preavviso a norma dell'art. 9 del contratto individuale, questione rispetto alla quale il lavoratore eccepisce in primo luogo questioni di diritto relative alla validità della causa, eccepisce la nullità, con eccezione rilevabile d'ufficio e quindi indifferente rispetto alla tardività della costituzione; quanto al fascicolo r.g. 3179/2024, la legittimità del decreto ingiuntivo in termini di competenza territoriale del giudice adito in sede monitoria e, nel merito, l'accertamento (ed eventuale condanna) della debenza da parte del datore al lavoratore del TFR, questione rispetto alla quale la società - senza contestare la spettanza e gli importi - eccepisce in compensazione atecnica il controcredito costituito appunto dall'indennità di mancato preavviso.

**15.** In fatto, sono incontrovertibili tutti i profili fattuali inerenti lo svolgimento del rapporto (esclusi i profili attinenti la giusta causa delle dimissioni, irrilevanti a fronte della tardività della domanda riconvenzionale e l'individuazione della sede di lavoro ai fini della competenza, di cui si dirà infra), che per quanto qui rileva possono riassumersi come segue.

**16.** Il ricorrente è stato assunto dalla resistente il 16 ottobre 2017 con contratto a tempo indeterminato full-time con la qualifica di quadro di cui al livello 8 del C.C.N.L. Industria Metalmeccanica (in atti promessa di assunzione del 12.9.2017 e contratto di lavoro del 16.10.2017); il ricorrente ha rassegnato in data 13.7.2022 le dimissioni volontarie con decorrenza dal 14.1.2024, nel rispetto quindi del termine di 18 mesi previsto dall'art. 9 della promessa di assunzione richiamata dal contratto individuale (superiore a quello di cui al CCNL, parimenti in atti); nelle more di questo termine (ma comunque nel rispetto del termine di cui al CCNL, già decorso rispetto alla precedente comunicazione), in data 16.5.2023 il lavoratore ha rassegnato le dimissioni per giusta causa (in atti), con riferimento ad asserite condotte di straining subite.

**17.** Il richiamato art. 9 del contratto individuale, della cui legittimità si discute, pone convenzionalmente un termine di preavviso di 18 mesi per le dimissioni del lavoratore, in deroga al più breve termine di 90 giorni previsto dal CCNL in ragione dell'inquadramento e dell'anzianità del lavoratore (in atti nei fascicoli di entrambe le parti il CCNL di settore, in versioni diverse ma identiche in parte qua, rendendo irrilevante la questione di quale sia quello effettivamente applicato al rapporto). La norma collettiva (rispettivamente art. 51 e art. 170) non prevede possibilità di deroga in relazione alla durata del periodo di preavviso.

**18.** La giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dalle parti nella promessa di assunzione, apre alla possibilità per le parti di derogare rispetto alla durata del periodo di preavviso previsto a livello collettivo, ponendo tuttavia delle condizioni a tale derogabilità.

**19.** A riguardo, è ormai consolidato l'orientamento in base al quale le pattuizioni individuali volte a disciplinare il preavviso sono legittime, nei limiti consentiti dalla contrattazione collettiva, non potendosi il preavviso escludere né abbreviare rispetto a quanto ivi previsto, mentre è possibile per le parti concordare un periodo più ampio di quello previsto dal CCNL (Sez. L, Sentenza n. 3741 del 09/06/1981), ben potendo il lavoratore subordinato disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, vincolandosi ad una durata minima del preavviso dietro previsione di un obbligo risarcitorio nei confronti di controparte per il caso di violazione del relativo patto (Sez. L, Sentenza n. 18547 del 20/08/2009; Sez. L, Sentenza n. 17817 del 07/09/2005; Sez. L, Sentenza n. 17010 del 25/07/2014).

**20.** La legittimità della clausola derogatoria della durata minima del preavviso deve tuttavia

essere valutata alla stregua degli ordinari criteri ermeneutici in materia contrattuale. A riguardo, tale clausola è valida se persegue finalità meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico. Dal punto di vista di parte datoriale, è certamente tale la finalità di garantirsi una maggiore fidelizzazione del dipendente, anche a fronte della difficoltà di sostituzione dello stesso in virtù del ruolo ricoperto; affinché tuttavia tale lecita finalità risulti effettivamente perseguita nel caso di specie, tuttavia, l'analisi della pattuizione deve essere svolta in relazione alla sua concreta funzione economico-sociale, come desumibile dall'equilibrio complessivo della stessa ed in particolare dal suo carattere corrispettivo, desumibile dall'esistenza e congruità di una controprestazione specificamente pattuita in favore del lavoratore a fronte del maggior vincolo allo stesso imposta (cfr. Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 4991 del 12/03/2015; Sez. L, Sentenza n. 22933 del 10/11/2015; Sez. L, Sentenza n. 18122 del 15/09/2016).

**21.** La previsione di una controprestazione da cui desumersi il carattere sinallagmatico della pattuizione e la sua conseguente conformità al profilo causale del contratto rileva altresì ai fini della doverosa comparazione con la fattispecie prevista dall'autonomia collettiva, posto che la mancanza o l'inadeguatezza di un corrispettivo rispetto alla previsione di un termine di recesso più lungo rispetto a quello previsto dal CCNL si tradurrebbe in una deroga in peius dello stesso, in contrasto con l'art. 2077 co. 2 c.c.

**22.** Deve quindi valutarsi se nel caso concreto la clausola possa dirsi legittima alla luce dei principi così sintetizzati.

**23.** L'art. 9 del contratto di lavoro individuale, con formula tralatizia mutuata da risalente giurisprudenza di legittimità, fa riferimento al vantaggio per il lavoratore consistente nel computo dell'intero periodo agli effetti della indennità di anzianità, dei miglioramenti retributivi e di carriera e dal regime di tutela della salute.

**24.** Non si rinviene tuttavia in tale formula alcuna reale portata negoziale. In particolare si osserva che nel rapporto di lavoro subordinato il periodo di preavviso lavorato è ordinariamente computato ai fini dell'anzianità professionale, con ogni conseguenza in termini di maturazione di connessi benefici retributivi e di carriera, dovendosi escludere che le dimissioni rassegnate con decorrenza futura - nel rispetto del termine pattuito, a livello individuale quanto collettivo - paralizzino in alcun modo l'anzianità di carriera impedendone il successivo incremento. Né la parte ricorrente ha individuato alcun istituto nella disciplina pattizia da cui possa desumersi un diverso principio, di talché la previsione del computo integrale del periodo di preavviso ai fini dell'anzianità non può ritenersi nel caso di specie un "corrispettivo" o controprestazione negoziale rispetto al maggior vincolo cui il lavoratore si sottopone. Ancora, non può individuarsi alcuna portata negoziale nel mero riferimento al miglioramento nel "regime di tutela della salute", locuzione di per sé priva di specifico significato in mancanza di ulteriori riferimenti (quali avrebbero potuto essere, per ipotesi,

quelli ad una copertura assicurativa o ad altre misure di welfare aziendali che il datore avesse voluto concedere a fronte della pattuizione del maggior preavviso).

**25.** In conclusione, nel caso di specie manca la previsione di una controprestazione per la previsione del maggior periodo di comporto, e conseguentemente la clausola inserita all'art. 9 del contratto individuale non può ritenersi rispondente alla funzione economico-sociale, di per sé meritevole, di fidelizzazione del dipendente. L'assenza di riferibilità al profilo causale, secondo la prospettazione di parte resistente già avallata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 22933/2015 cit.), consentirebbe di individuare nella clausola stessa un patto di non concorrenza anticipato e privo di corrispettivo, e dunque una violazione di legge. In senso assorbente rispetto a tale prospettazione, ci si limita a rilevare che l'assenza di corrispettività si traduce in una disciplina innegabilmente peggiorativa rispetto a quella di cui al CCNL, posto che viene imposto al lavoratore un vincolo più gravoso senza riconoscergli alcuna compensazione in termini di miglioramento delle altre condizioni del rapporto (facendo il contratto riferimento a presunte condizioni migliorative che, come già argomentato, in concreto non sono tali).

**26.** Deve concludersene la nullità della clausola a norma dell'art. 2077 c.c.

**27.** Ne consegue il rigetto della domanda formulata con ricorso iscritto al n. r.g. 5534/2023.

**28.** Quanto all'oggetto del giudizio di opposizione inizialmente rubricato al n. r.g. 3179/24, deve preliminarmente affrontarsi la questione relativa alla validità del decreto ingiuntivo opposto, n. 7289/2023 - R.G. n. 36503/2023, emesso dal Tribunale del Lavoro di Roma in data 21 dicembre 2023.

**29.** Parte opponente eccepisce l'incompetenza territoriale del tribunale di Roma, in applicazione dell'art. 413 c.p.c., sostenendo che la dipendenza aziendale presso cui il lavoratore era addetto era situata in Castelnuovo di Porto, con conseguente competenza del Tribunale competente è quello di Tivoli.

**30.** Sostiene parte opposta che ai sensi dell'art. 413 comma 3 c.p.c. la competenza territoriale appartiene al Tribunale di Roma quale Tribunale del luogo ove il dipendente prestava attività lavorativa alla fine del rapporto, avendo egli svolto direttamente sui cantieri la propria attività nonché direttamente dalla propria abitazione, parimenti ubicata a Roma, gli incombenti di tipo amministrativo-manageriale, mentre non sarebbe mai stato addetto alla al rimessaggio attrezzature sito in Castelnuovo di Porto.

**31.** A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'individuazione di una

"dipendenza" a norma dell'art. 413, co. 3, c.p.c. implica l'esistenza in loco di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, richiedendo un significativo collegamento funzionale, oggettivo o soggettivo, con l'organizzazione aziendale; conseguentemente, è stato di volta in volta escluso che tale dipendenza potesse coincidere con l'abitazione del lavoratore (cfr. tra le più recenti Cass. civ., Sez. L -, Ordinanza n. 9077 del 06/04/2025; Sez. L -, Ordinanza n. 19023 del 05/07/2023) oppure ritenuto che tale coincidenza potesse affermarsi in ragione della comprovata esistenza presso detta abitazione di strumenti di lavoro tali da consentire di considerarla una terminazione dell'impresa stessa (cfr. Cass. Civ., 33. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3154 del 08/02/2018; Sez. L, Ordinanza n. 23110 del 16/11/2010).

**32.** Nel caso di specie, risulta assorbente il rilievo che parte opposta, pur allegando di aver svolto dal proprio domicilio l'attività amministrativa e manageriale demandatagli ove questa non dovesse svolgersi direttamente presso i cantieri cui era addetto, ha radicalmente omesso di allegare e documentare l'esistenza in loco di un seppur minimo complesso materiale funzionalmente collegato all'attività suddetta.

**33.** Ai fini che qui rilevano, ne consegue l'incompetenza del Tribunale di Roma e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

**34.** Nel merito, l'esistenza e l'ammontare del credito del dipendente a titolo di TFR non è controverso tra le parti.

**35.** La sola eccezione di merito svolta da parte opponente attiene infatti al controcredito opposto in compensazione a titolo di indennità di mancato preavviso.

**36.** Tale controcredito, tuttavia, è insussistente, a fronte di tutto quanto già argomentato ai precedenti punti 17-26.

**37.** Nel consegue la spettanza al lavoratore del TFR per euro 28.142,39, e la conseguente condanna della società a corrispondere detta somma, oltre interessi e rivalutazione dalla spettanza al saldo.

**38.** Le spese possono essere compensate per il 50% a fronte della parziale soccombenza reciproca, posta l'inammissibilità delle domande riconvenzionali avanzate nel fascicolo originariamente iscritto al n. r.g. 5534/23 e l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza avanzata nel fascicolo originariamente iscritto al n. r.g. 3179/2024, e per il restante 50% seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M 147/2022.

**P.Q.M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5534 /2023 r.g.:

- Riga la domanda proposta con ricorso originariamente iscritto al n. r.g. 5534/2023,
- Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte nella memoria di costituzione nel giudizio originariamente iscritto al n. r.g. 5534/2023,
- In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. n. 7289/2023 - R.G. n. 36503/2023, emesso dal Tribunale del Lavoro di Roma in data 21 dicembre 2023,
- Condanna (...) a corrispondere a (...) la somma di euro 28.142,39 a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla spettanza al saldo,
- Compensa per il 50% le spese di lite tra le parti e condanna (...) a corrispondere a (...) il restante 50%, liquidato in euro 6.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.

Tivoli, 13/11/2025